



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO, CON ALLEGATI, FATTA A KUMAMOTO IL 10 OTTOBRE 2013

Art. 7

Attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala

1. Le misure di cui al presente articolo ed all'allegato C si applicano alle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala che ricorrono all'amalgamazione del mercurio per l'estrazione dell'oro dal minerale. 2. Ciascuna Parte sul cui territorio si svolgono attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala regolamentate dal presente articolo adotta misure volte a ridurre e, ove possibile, eliminare l'impiego di mercurio e di composti di mercurio nonché le emissioni ed i rilasci in ambiente di mercurio proveniente da tali attività di estrazione e trasformazione. 3. Ciascuna Parte notifica al Segretariato se, in qualsiasi momento, valuta che l'attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel suo territorio sia di entità tale da poter essere considerata significativa. In tal caso, la Parte deve:

- a) elaborare e attuare un piano d'azione nazionale ai sensi dell'allegato C;
 - b) presentare il suo piano d'azione nazionale al Segretariato entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione ovvero tre anni dopo la notifica al Segretariato, se quest'ultima data è successiva; e
 - c) in seguito procedere ogni tre anni ad una valutazione dei progressi compiuti nell'adempimento degli obblighi ai sensi del presente articolo, includendo tali valutazioni nelle relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 21.
4. Le Parti possono cooperare tra loro e con organizzazioni intergovernative competenti nonché altri soggetti, se del caso, per conseguire gli obiettivi del presente articolo. Questa cooperazione può comprendere:
- a) lo sviluppo di strategie volte a prevenire l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nell'attività di estrazione e nella trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
 - b) iniziative nel settore dell'istruzione, della sensibilizzazione e dello sviluppo di capacità;
 - c) promozione della ricerca nel campo delle pratiche sostenibili alternative che non prevedono l'utilizzo di mercurio;

- d) la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria;
- e) la creazione di partenariati per fornire assistenza all'attuazione degli impegni derivanti dal presente articolo; e
- f) l'utilizzo dei meccanismi di scambio di informazioni esistenti al fine di diffondere le conoscenze, le migliori pratiche ambientali e le tecnologie alternative sostenibili dal punto di vista ambientale, tecnico, sociale ed economico.

Versione in vigore dal 27 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
Estremi	Legge 8 ottobre 2020, n. 134
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-134-2020/art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it